



Regolamento interno del corso di dottorato in Biologia

[D.R. n. 2081/2020 del 15 dicembre 2020 - Emanazione](#)

PARTE I

Disposizioni generali

Articolo 1

Il Corso di dottorato

1. Il Corso di dottorato di ricerca in Biologia (d'ora in avanti: Corso) si propone di fornire le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alto livello presso soggetti pubblici e privati, nonché qualificanti nell'esercizio delle libere professioni, contribuendo così alla realizzazione dello Spazio Europeo dell'Alta Formazione e dello Spazio Europeo della Ricerca.
2. La lingua ufficiale del corso di dottorato è l'Inglese. I seminari, i corsi, le verifiche intermedie, gli esami e la discussione della tesi di dottorato sono tenuti in inglese. Alcuni eventi potranno avere luogo anche in altre lingue; così come la tesi di dottorato potrà essere redatta anche in una lingua diversa da quella ufficiale del corso, previa autorizzazione del Collegio dei docenti (ad esempio, quanto sancito nella convenzione di cotutela).
3. Il Dipartimento sede amministrativa del corso è quello di Biologia.
4. L'Università di Pisa promuove la parità e le pari opportunità tra uomini e donne e, pertanto, nel presente Regolamento farà uso del genere maschile, da intendersi sempre riferito ad entrambi i sessi, solo per esigenze di semplicità e sinteticità.

Articolo 2

Organi del corso del dottorato

1. Sono organi del corso il Coordinatore e il Collegio dei docenti ai sensi della normativa vigente.
2. Il Collegio dei docenti è composto da professori ordinari, associati e ricercatori di Università italiane o straniere secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca. Del Collegio possono anche far parte docenti, ricercatori ed esperti di altri enti secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca. La partecipazione al Collegio dei docenti avviene previa approvazione del Collegio medesimo che valuterà la qualificazione del richiedente in relazione agli obiettivi formativi del corso. Nuove richieste di partecipazione dovranno essere presentate al Collegio dei docenti allegando una lettera di motivazione e il curriculum del richiedente.
3. Fanno inoltre parte del Collegio dei docenti due rappresentanti degli iscritti al corso di Dottorato in Biologia eletti da e fra i medesimi. Per le modalità di votazione, si rimanda alle norme previste nel Regolamento generale di ateneo per le elezioni della rappresentanza dei dottorandi nei consigli di Dipartimento e allo statuto di Ateneo. I suddetti rappresentanti non partecipano alla discussione e

alla deliberazione riguardanti la valutazione annuale degli iscritti e l'organizzazione dell'esame finale. Durano in carica due anni.

4. Il Collegio dei docenti del corso di Dottorato in Biologia si avvale della collaborazione di una Commissione Didattica con funzioni puramente istruttorie di predisposizione delle pratiche inerenti la didattica e la verifica degli adempimenti degli allievi relativamente alla frequenza di corsi e seminari e acquisizione dei crediti, la presentazione dei progetti di dottorato e le relazioni di fine anno dei dottorandi, l'accesso al dottorato in sovrannumero, su cui il Collegio stesso è poi chiamato a deliberare. La Commissione Didattica è composta da un numero di membri compreso tra 5 e 10 nominati dal coordinatore tra i docenti membri del Collegio, in modo da garantire la presenza di almeno un rappresentante di ciascuna Unità di ricerca.

5. Le riunioni del Collegio dei docenti si svolgono secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia. Qualora si rendesse necessario esse si svolgono anche per via telematica secondo le seguenti modalità: i componenti del Collegio partecipano alla seduta tramite collegamento da remoto utilizzando piattaforme per videoconferenza tipo Skype, MS teams o Google meet che consentano comunque il collegamento simultaneo dei partecipanti.

PARTE II Ammissione

Articolo 3 Ammissione

1. Ai sensi della normativa vigente, l'ammissione al dottorato avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica oppure secondo la procedura di ammissione in sovrannumero.

Articolo 4 Prove di ammissione

1. L'accesso al corso di dottorato in Biologia avviene tramite la formazione di una graduatoria di merito (con indicati sia i vincitori che gli idonei) per ciascuno dei temi di ricerca messi a bando. Potranno essere assegnati per la valutazione del curriculum fino a 40 punti e per la valutazione del colloquio fino a 60 punti. Per il superamento delle prove di ammissione ciascun candidato dovrà riportare un punteggio di almeno 30 punti per la valutazione del curriculum e di 40 punti per la valutazione del colloquio. Il concorso è svolto attraverso valutazione del curriculum e un colloquio inerente la tematica di ricerca del progetto messo a concorso. Il colloquio potrà essere svolto in italiano o in inglese; se tenuto in italiano sarà previsto l'accertamento della conoscenza della lingua inglese da parte del candidato. Nel caso di selezione con posti riservati a laureati in Università estere valgono le stesse modalità sopraelencate.

Articolo 5 Commissione esaminatrice

1. Le commissioni esaminatrici per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca sono nominate ai sensi della normativa vigente.

PARTE III

Frequenza corsi di dottorato

Articolo 6

Supervisore

1. Entro il 31 gennaio, ciascun dottorando iscritto al 1° anno di corso del corso di Dottorato in Biologia illustra il proprio progetto di ricerca, mediante presentazione scritta e orale alla presenza del Collegio dei docenti e di tutti gli allievi del corso di Dottorato in Biologia. Successivamente, il Collegio dei docenti approva il piano di ricerca di ciascun dottorando e nomina il/i tutore/i che ne supervisiona/no il lavoro di ricerca per il triennio.

Articolo 7

Attività compatibili e incompatibili

1. Per quanto riguarda la compatibilità delle attività lavorative con la frequenza del dottorato si rinvia a quanto previsto dall'art. 14 del Regolamento di ateneo sul dottorato di ricerca. È previsto tra le attività compatibili, lo svolgimento di attività di didattica integrativa e/o sussidiaria per un massimo di quaranta ore annue. Ogni altra occupazione non direttamente riconducibile alle attività di ricerca previste per il dottorando dovrà essere autorizzata dal Collegio.

Articolo 8

Verifica delle attività formative

1. Il Collegio dei docenti, a conclusione di ogni anno accademico e previa acquisizione del parere motivato del supervisore, verifica il completamento delle attività formative e di ricerca previste per ciascun dottorando, secondo le seguenti procedure: ciascun dottorando presenta l'andamento della propria ricerca in forma scritta e con presentazione orale al Collegio dei docenti entro il 31 Ottobre di ciascun anno di corso. E' redatta una scheda di valutazione con un giudizio sulla base del quale il Collegio dei docenti di Dottorato approva o meno il passaggio all'anno successivo per i dottorandi del 1° e 2° anno e l'ammissione alla discussione finale per gli studenti del 3° anno.

Con riferimento alle attività formative, ciascun dottorando è tenuto a seguire un piano didattico che costituirà un requisito necessario all'ammissione alla discussione pubblica. Le attività formative potranno essere conseguite partecipando alle seguenti attività:

- partecipazione a corsi scelti tra quelli organizzati dal Dottorato in Biologia, da esso promossi o offerti dall'ateneo come ad esempio corsi di biostatistica e bioinformatica, corsi offerti dal CLI (scrittura scientifica), corsi di livello avanzato (Lauree Magistrali di area attinente le tematiche di ricerca) oppure attività formative nel campo della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale (durata indicativa 30 ore);
- partecipazione a seminari in inglese specificamente organizzati dal Dottorato in Biologia o co-promossi dal medesimo (durata indicativa 30 ore);
- partecipazione attiva a congressi (presentazione orale/poster), partecipazione ad attività scelte dallo studente (e.g. seminari esterni, summer school, progress report, journal club, etc.) ed approvate dal tutor e dal Collegio dei docenti (durata indicativa 30 ore).

La frequenza alle attività formative è obbligatoria almeno per il 70% delle ore totali. Al termine di ogni anno accademico, entro la data del 31 ottobre, il dottorando presenta al Collegio dei docenti del Dottorato la documentazione relativa alle attività formative svolte nel corso dell'ultimo anno frequentato. Il piano didattico presentato da ciascun dottorando è valutato annualmente dal Collegio dei docenti per la sua approvazione.

Tutta la documentazione relativa all'attività formativa dei candidati al 3° anno di corso dovrà essere presentata entro la data della valutazione dell'ammissibilità alla discussione finale della Tesi.

PARTE IV Conseguimento titolo

Articolo 9 Esame finale

1. Le procedure per il rilascio del titolo di dottore di ricerca sono previste dalla normativa vigente.
2. L'esame finale consiste nella discussione della tesi di ricerca, che deve contenere contributi e risultati originali. La tesi illustra e discute i risultati del piano di ricerca del dottorando, deve essere redatta in inglese ed essere corredata di una sintesi, sia in italiano, sia in inglese (Summary). Inoltre, il candidato deve allegare una relazione sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni.

Il Collegio, previa acquisizione del parere del/i tutore/i, anche sulla base della valutazione della Commissione Didattica e della relazione di fine attività effettuata, entro il 31 ottobre del terzo anno di dottorato, decide sull'ammissione della tesi per l'invio ai valutatori esterni o su un eventuale periodo di rinvio secondo la normativa vigente per un massimo di due mesi. Alla data stabilita per la discussione finale il candidato deve figurare, al minimo, come (co)-autore di un lavoro accettato per la pubblicazione su rivista scientifica internazionale inerente il tema di ricerca.

3. Come previsto dalla normativa vigente, fino alla discussione della tesi il dottorando è autorizzato a frequentare le strutture dell'Ateneo per l'espletamento di tutte le attività finalizzate al completamento della tesi.
4. Successivamente al conseguimento del titolo, al dottore di ricerca viene rilasciato, oltre al diploma, un documento, a firma del coordinatore del corso, attestante le attività svolte durante il dottorato.

Articolo 10 Commissione esaminatrice

1. La commissione è composta secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

PARTE V Accordi e internazionalizzazione

Articolo 11
Convenzioni e consorzi

1. Al fine di realizzare efficacemente il coordinamento dell'attività di ricerca di alto livello nazionale e internazionale, l'Università di Pisa può stipulare convenzioni e istituire consorzi, finalizzati anche a rilasciare un titolo multiplo o congiunto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 12
Dottorato in co-tutela

1. I dottorandi dell'Università di Pisa e di atenei esteri possono frequentare il dottorato in co-tutela per la realizzazione della tesi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle condizioni concordate nella convenzione.

Articolo 13
Doctor Europaeus

1. Su richiesta del dottorando, l'Ateneo può rilasciare la certificazione di *Doctor Europaeus /International Doctorate* qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente.

PARTE VI
Applicazione

Articolo 14
Disposizioni finali

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento di ateneo sul Dottorato di ricerca, il presente Regolamento ed eventuali successive modifiche, sono proposte dal Collegio dei docenti, approvate dai Consigli di Dipartimento, che concorrono alla istituzione del corso, e trasmesse all'amministrazione centrale per la successiva approvazione da parte del Senato accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa di Ateneo e alla normativa statale in quanto applicabile.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito web di Ateneo nell'Albo Ufficiale Informatico.